

Normativa

Contratti internazionali: l'importanza strategica di foro competente e legge applicabile

Nella contrattualistica internazionale, omettere o trascurare l'indicazione del **foro competente** e della **legge applicabile** espone le imprese a gravi incognite legali e finanziarie. Queste due clausole, lungi dall'essere mere formule di stile, definiscono il perimetro di un'eventuale controversia ancor prima che essa nasca: il foro stabilisce **dove e da chi si verrà giudicati**, mentre la legge applicabile determina **con quali norme verrà valutato il merito** del contratto.

Sebbene in ambito europeo i regolamenti comunitari tendano ad **applicare di default la legge del Paese del venditore**, le imprese esportatrici corrono un rischio altissimo quando accettano – anche solo per fatti concludenti, avviando le consegne – ordini d'acquisto che **richiamano leggi estere**. Sottostare a un ordinamento straniero può infatti avere **conseguenze imprevedibili**, arrivando a invalidare preziose clausole di limitazione della responsabilità o ad agevolare risoluzioni contrattuali repentine.

Sul fronte della giurisdizione, all'interno dell'Unione Europea vige il **Regolamento Bruxelles 1 bis**, che assicura il **reciproco e immediato riconoscimento delle sentenze** tra gli Stati membri. Tuttavia, affinché sia efficace, il contratto deve prevedere una clausola che indichi in modo chiaro ed **esclusivo** il tribunale prescelto. Al di fuori dei confini comunitari, mancando questo meccanismo di riconoscimento automatico delle sentenze ordinarie, è invece indispensabile ricorrere a **clausole arbitrali** tutelate dalla **Convenzione di New York del 1958**.

La regola d'oro per le imprese che operano sui mercati esteri è dunque **mantenere il pieno controllo negoziale**: è fondamentale **allineare sempre la legge applicabile e il foro competente** (evitando costose consulenze su diritti stranieri), specificare l'esclusione delle norme di rinvio e, soprattutto, analizzare con estrema attenzione le condizioni generali imposte dai compratori nei loro ordini d'acquisto, per **non subire passivamente le regole altrui**.

Fonte: [Rete Lombardia Point - Camere di Commercio lombarde \(iniziativa "Contratti senza frontiere" a cura dell'Avv. Andrea Antognini\)](#) - 26 maggio 2026